

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 3

Categoria X Classe X

OGGETTO: Regolamento disciplinante le attività della commissione relativa al rilascio di autorizzazione e deposito di progetti ai fini delle prevenzione del rischio sismico sul territorio comunale, di cui alla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. Aggiornamento alla Legge Regionale della Campania 8 agosto 2018, n. 28.

L'anno 2019 il giorno 7 del mese di **febbraio** alle ore **15,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

il Commissario Straordinario, dott. **DEMETRIO MARTINO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità tecnica contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

ritenuta meritevole di approvazione;

con i poteri del Consiglio comunale di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Provincia di Napoli

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327111

www.comune.grumo-nevano.na.it - pec: ufficio.suap@comune.grumo-nevano.na.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO_SALE GIOCHI.docx

VIII° Settore Urbanistica - S.U.A.P.

SERVIZIO S.U.A.P

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. N. 267/2000)

OGGETTO: "Regolamento disciplinante le attività della commissione relativa al rilascio di autorizzazione e deposito di progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico sul territorio comunale, di cui alla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.". Aggiornamento alla Legge Regionale Campania 8 agosto 2018 n. 28

Relazione Istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- sul BURC n. 6 del 28.01.2012 è stata pubblicata la legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)" contenenti modifiche alla L. R. 9/83 in materia di Difesa dal rischio sismico".
- in particolare l'art. 33 della predetta legge prevede il trasferimento, ai Comuni che ne facciano richiesta, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4, e 5, della Legge Regionale n. 9/1983, come modificati dall'art. 10 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19.
- il Comune di Grumo Nevano al fine di semplificare ed accelerare le procedure di rilascio dell'autorizzazione sismica ha deciso di esercitare la facoltà concessa dalla Regione Campania e di procedere, ai sensi della predetta normativa, ovvero di richiedere il trasferimento delle attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile.
- con Delibera della Giunta Regionale della Campania n° 162 del 03/06/2014 veniva concesso ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Grumo Nevano, il trasferimento delle attività funzioni in materia di difesa del territorio del Rischio sismico;
- con Delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 17.12.2014 veniva approvato il "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e le relative attività di vigilanza"

• con Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28 veniva modificato l'art. 4/bis della Legge Regionale n. 9/1983, dove al comma 2 recita: “ *L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge* “.

• per effetto del richiamato art. 4/bis modificato dalla L.R. n. 28/2018 si rende indispensabile aggiornare alcuni articoli del “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e le relative attività di vigilanza” non più rispondenti alle procedure attuali.

• nello specifico occorre aggiornare gli articoli 2, 3, 4 e 14 e precisamente:

ARTICOLI DA MODIFICARE	ARTICOLI MODIFICATI
<p>Art. 2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE</p> <p>La commissione è composta da cinque tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici, o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un tecnico ingegnere o architetto, con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.</p>	<p>Art. 2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE</p> <p>La Commissione è composta da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.</p>
<p>Art. 3. NOMINA DELLA COMMISSIONE</p> <p>La Commissione è nominata dal Sindaco del Comune con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012, prelevando i nominativi dalla short-list istituita dall'Ente, suddivisa in base a due profili professionali:</p> <p>a) Membro esperto: tecnico in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o</p>	<p>Art. 3. NOMINA DELLA COMMISSIONE</p> <p>La Commissione è nominata dall'Ente individuando i componenti nell'ambito dei professionisti tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4/bis della Legge Regionale n. 9/83, come modificato dalla Legge Regionale 08 agosto 2018 n. 28, prelevando i nominativi dall'apposita short list istituita dall'Ente suddivisa in base a due profili:</p> <p>a) n. 3 componenti in possesso di laurea in Ingegneria e/o Architettura vecchio ordinamento o di laurea specialistica in ingegneria civile, con comprovata esperienza in collaudi sismici.</p> <p>b) n. 2 componenti, geologi o geometri, che possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.</p>

<p>diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;</p> <p>b) Membro giovane: ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4. PRESIDENZA</p> <p>Le funzioni di presidente di Commissione saranno svolte da un professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge 9/1983, eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa durante la sua prima riunione. Per l'elezione è prevista la maggioranza semplice dei voti e a parità di voti risulterà eletto il componente più anziano. La Commissione provvederà, altresì, ad eleggere, con le medesime modalità del comma precedente, un Vice Presidente, che, in assenza del Presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. PRESIDENZA</p> <p>Le funzioni di Presidente di Commissione saranno svolte da un professionista individuato dall'Ente tra i componenti della Commissione. La Commissione provvederà ad eleggere un Vice Presidente, che, in assenza del Presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.</p>
<p>ART. 14 – ONERI PER IL FUNZIONAMENTO</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 6, della legge regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 1, comma 237 della legge regionale del 07 agosto 2014, gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, sono assicurati con le risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/1983, da versarsi direttamente a favore della Tesoreria del Comune</p>	<p>Art. 14. ONERI PER IL FUNZIONAMENTO. COMPENSI AI COMPONENTI</p> <p>Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione, il Comune di Grumo Nevano provvederà con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 della L.R. N. 9 del 1983, da versarsi direttamente al Comune come modificato dall'art. 1 comma 237 della L.R. 16 del 07/08/2014 e smi;</p> <p>Con le risorse finanziarie di cui sopra si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compenso ai componenti della Commissione stessa per le attività di esame, istruttoria; • oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza dell'ufficio dell'Area Tecnica, tra cui il compenso previsto per il Segretario di Commissione. L'importo corrispondente alle risorse di cui sopra, verrà suddiviso secondo quanto di seguito riportato: • 80 % da ripartirsi tra i componenti della commissione in base all'effettiva partecipazione e secondo il seguente riparto:

articolo 3, lettera a) del Regolamento			
n.	Ruolo	Percentuale da attribuire	Totale
1	Presidente	20%	20%
2	Componenti	15%	30%
articolo 3, lettera b) del Regolamento			
2	Componenti	15%	30%
			80%

• 20 % per spese derivanti dal funzionamento della commissione e attività accessorie di cui al presente regolamento, nello specifico:
 - per le funzioni del Segretario di Commissione in persona di un dipendente comunale, come definito all'art. 11;
 - per spese di cancelleria e acquisto beni, finalizzata all'ottimizzazione del funzionamento della commissione.

Ravvisata:

- la necessità di avviare un aggiornamento del “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e le relative attività di vigilanza”, in quanto le su richiamate disposizioni obbligano di adeguare alla normativa regionale n. 28/2018 la propria regolamentazione.

Che:

- si prende atto, per i motivi precedentemente espressi ai sensi e per gli effetti della nuova normativa regionale n. 28/2018:
 - che sono prive di efficacia le parti del “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e le relative attività di vigilanza” per quanto attiene la composizione della commissione, nomina della stessa, nomina del presidente di commissione nonché i compensi spettanti ai membri della commissione;

Ritenuto:

- di dover provvedere all'avvio delle procedure per la modifica agli articoli 2, 3, 4 e 14 del “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e le relative attività di vigilanza” alla luce dell'art. 4/bis della L. R. n. 9/83 così come modificato dalla Legge Regionale 08 agosto 2018, n. 28

Tutto quanto premesso e precisato:

Si propone l'approvazione del testo integrato del “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e le relative attività di vigilanza” aggiornato ai sensi dell'art. 4/bis della legge regionale n. 9/1983 così come modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018 n. 28.

Addì, 14 GEN 2019

Il Responsabile del Procedimento

Antonio Conte
rag. Antonio Conte

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento Edilizio e Urbanistico Comunale;

Vista la relazione del R.D.P. rag. Antonio CONTE;

PROPONE

Di approvare il testo integrato del “**Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e le relative attività di vigilanza**” aggiornato ai sensi dell'art. 4/bis della legge regionale n. 9/1983 così come modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018 n. 28.

*Il Responsabile del Settore
arch. Pasquale Miele*



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del VI Settore
Arch. Pasquale Miele

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.


Addi' 1/3/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele Campanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi' 02.2.19

IL segretario Generale
Dott. Vittorio Ferrante



**Regolamento disciplinante le attività della commissione
relativa al rilascio di autorizzazione e deposito di
progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico sul
territorio comunale, di cui alla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii**

(aggiornato ai sensi della legge regionale 8 agosto 2018 n. 28

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. del



INDICE

Regolamento disciplinante le attività della commissione relativa al rilascio di autorizzazione e deposito di progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico sul territorio comunale, di cui alla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 3	NOMINA DELLA COMMISSIONE
ART. 4	PRESIDENZA
ART. 5	DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI
ART. 6	INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE
ART. 7	COMPETENZE
ART. 8	ATTIVITÀ PROCEDIMENTALE
ART. 9	RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE ESAME DELLE PRATICHE
ART. 10	ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
ART. 11	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
ART. 12	VOTAZIONI
ART. 13	MODULISTICA
ART. 14	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI

ART. I - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e

- corretto deposito degli stessi - art 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
 - m) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria; comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

ART. 3 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è nominata dall'Ente individuando i componenti nell'ambito dei professionisti tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4/bis della Legge Regionale n. 9/83, come modificato dalla Legge Regionale 08 agosto 2018 n. 28, prelevando i nominativi dall'apposita short list istituita dall'Ente suddivisa in base a due profili:

n. 3 componenti in possesso di laurea in Ingegneria e/o Architettura vecchio ordinamento o di laurea specialistica in ingegneria civile, con comprovata esperienza in collaudi sismici.

n. 2 componenti, geologi o geometri, che possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

ART. 4 - PRESIDENZA

Le funzioni di Presidente di Commissione saranno svolte da un professionista individuato dall'Ente tra i componenti della Commissione.

La Commissione provvederà ad eleggere un Vice Presidente, che, in assenza del Presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.

ART. 5 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI

La Commissione, così come costituita a seguito di Decreto Sindacale, resterà in carica per tre anni. Nel caso in cui dovesse intervenire, per qualsiasi causa, il venir meno di un componente della Commissione, si procederà alla sostituzione dello stesso con le medesime modalità di nomina previste per la nomina iniziale della Commissione, nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa Commissione e pregiudicarne il funzionamento. Il componente decade automaticamente dopo tre assenze consecutive senza giustificazione. Della decadenza prende atto il presidente durante la prima riunione successiva e ne dà comunicazione al sindaco del comune. Per la sostituzione si applica la disciplina del comma precedente.

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ' E CONFLITTO DI INTERESSI

Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00.

L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Non possono far parte della Commissione coloro che, alla data della presentazione dell'istanza, fanno già parte di almeno altre tre Commissioni dello stesso tipo presso altri Enti.

I componenti della commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici hanno l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dall'aula e non possono partecipare alla discussione, né assistere all'esame dei progetti.

Rimane di competenza del Genio civile il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri. 10,50 dal piano di campagna.

ART. 7 - COMPETENZE

La Commissione, è competente e responsabile per lo svolgimento delle attività trasferite con le Delibere della Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 e n. 317 del 28.06.2012, in esecuzione della Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012. Il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo.

Le competenze inderogabili della Commissione sono quelle di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 1/2012 che si riportano pedissequamente:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 Legge Regionale n. 9 del 1983;
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria e conservazione dei relativi atti - articolo 4 della Legge Regionale n. 9 del 1983 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate, redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento numero 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri 10,50 dal piano di campagna";

- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo operano le previsioni della legge 241/90 e ss.ii.mm..

Rimane di competenza del Genio civile il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri 10,50 dal piano di campagna.

ART. 8 -ATTIVITÀ PROCEDIMENTALE

La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale.

A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

Ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto a trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "*opere di edilizia privata*" che non superano l'altezza di "*metri 10,50 dal piano di campagna*", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dall'Ufficio Tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "*opere pubbliche o di interesse pubblico*".

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, il Comune è tenuto al rispetto del regolamento regionale n. 4 del 2010, per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo e partecipazione procedimentale, operano le previsioni della legge 241/90 e ss.ii.mm.. In materia di accesso agli atti si richiede la notifica all'Ente di tutte le eventuali procedure attivate dalla Commissione, nell'ambito delle disposizioni generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 9 - RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE, ESAME DELLE PRATICHE

Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Grumo Nevano negli orari d'ufficio, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni e notificate al Sindaco ed al Segretario Comunale con medesimo preavviso.

Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.

Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni degli eletti e trasmetterne verbale all'Ente.

Le pratiche sono esaminate secondo l'ordine cronologico così come pervenute al protocollo generale dell'Ente.

ART. 10 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b) la correttezza dell' impostazione dell' istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 11 ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI

Le attività complementari al lavoro della commissione sono svolte da un segretario nominato con decreto sindacale che svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del Responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d) collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;
- e) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- f) predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione deposito sismico;
- g) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa -articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- i) ricezione degli atti e del certificato di collaudo -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- j) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- k) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria: comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
- l) voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

ART. 12 –VOTAZIONI

Le attività della Commissione si svolgono secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento. Laddove siano necessarie procedure di voto, le votazioni saranno validamente effettuate con la partecipazione di almeno 3 componenti.

ART. 13 – MODULISTICA

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Grumo Nevano si avvarrà della modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- a) autorizzazione sismica;
- b) deposito sismico;
- c) modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
- d) modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

ART. 14 – ONERI PER IL FUNZIONAMENTO. COMPENSI AI COMPONENTI

Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione, il Comune di Grumo Nevano provvederà con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 della L.R. N. 9 del 1983, da versarsi direttamente al Comune come modificato dall'art. 1 comma 237 della L.R. 16 del 07/08/2014 e smi;

Con le risorse finanziarie di cui sopra si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, quali:

- compenso ai componenti della Commissione stessa per le attività di esame, istruttoria;
- oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza dell'ufficio dell'Area Tecnica, tra cui il compenso previsto per il Segretario di Commissione. L'importo corrispondente alle risorse di cui sopra, verrà suddiviso secondo quanto di seguito riportato:

- 80 % da ripartirsi tra i componenti della commissione in base all'effettiva partecipazione e secondo il seguente riparto:

articolo 3, lettera a) del Regolamento			
n.	Ruolo	Percentuale da attribuire	Totale
1	Presidente	20%	20%
2	Componenti	15%	30%
articolo 3, lettera b) del Regolamento			
n.	Ruolo	Percentuale da attribuire	Totale
2	Componenti	15%	30%
			80%

- 20 % per spese derivanti dal funzionamento della commissione e attività accessorie di cui al presente regolamento, nello specifico:

- per le funzioni del Segretario di Commissione in persona di un dipendente comunale, come definito all'art. 11;

- per spese di cancelleria e acquisto beni, finalizzata all'ottimizzazione del funzionamento della commissione.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Demetrio Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 07/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/02/2019

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/02/2019

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante